SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 maggio 1989, n. 167.

Riconoscimento della laurea in odontoiatria ai fini della ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bandi di concorso o d'arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono prevedere, tenuto conto delle esigenze della Sanità militare, che abbiano titolo all'ammissione ai predetti corsi anche i laureati in odontoiatria, in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale, che ne facciano domanda.

2. Gli ufficiali reclutati con le modalità di cui al comma 1, che abbiano superato il corso di formazione iniziale, sono nominati sottotenente o guardiamarina odontoiatra.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1285):

Presentato dal sen. GIACCHÈ ed altri il 4 agosto 1988.

Assegnato alla 5ª commissione (Difesa), in sede referente, il 30 novembre 1988, con pareri delle commissioni 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, il 18, 19 gennaio 1989; 1° febbraio 1989.

Assegnato nuovamente alla 4ª commissione, in sede deliberante, il 14 febbraio 1989.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 16 febbraio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3660):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, l'8 marzo 1989, con pareri delle commissioni VII e XII.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 20 aprile 1989.

89G0198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 741, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università, è aggiunta la scuola per tecnici in biotecnologie.

Dopo l'art. 561, sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie come appresso riportato:

Scuola diretta a fini speciali
per tecnici in biotecnologie

Art. 562. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici in biotecnologie presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha per fine la formazione professionale di tecnici provvisti di conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscenze specifiche nel campo delle biotecnologie, comprese le loro applicazioni nella ricerca, nella diagnostica di laboratorio e nell'industria.

La scuola rilascia il diploma di tecnico in biotecnologie.

Art. 563. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.

Art. 564. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Genova.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 565. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) primo semestre:
fisica I;
matematica I;
chimica generale;
chimica organica e macromolecolare;
biologia della cellula;

b) secondo semestre:
fisica II ed informatica;
matematica II;
chimica e biochimica macromolecolare;
statistica biomedica e biometria;
biochimica speciale ed enzimologia;
strumentazione biomedica.

2° Anno:

termodinamica;
principi di ingegneria biochimica;
morfologia e morfogenesi;
genetica;
biologia e fisiologia dei microorganismi;
biofisica e fisiologia;
immunologia;
tecnologie cellulari I;
tecnologie biomolecolari I.

3° Anno:

patologia generale patologia molecolare;
tecnologie cellulari II;
tecnologie biomolecolari II;
tecnologie dei processi di fermentazione industriali;
tecnologie di farmacologia cellulare e molecolare;
applicazioni biotecnologiche alla diagnostica;
applicazioni biotecnologiche alla terapia.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 566. — Durante i tre anni di corso gli allievi dovranno frequentare i laboratori afferenti alla scuola stessa o ad altre strutture con essa convenzionate.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 567. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1989
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 68

89A1955

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 novembre 1988

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cerveteri» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 maggio 1988;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cerveteri», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, sono sostituiti con il seguente testo:

«Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Cerveteri" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti di fondovalle particolarmente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Cerveteri" non deve essere superiore nel tipo bianco ai q.li 150 e per il tipo rosso a q.li 140 di uva per ettaro in coltura specializzata.

Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72% per il vino "Cerveteri" bianco ed al 68% per il "Cerveteri" rosso.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini».

«Art. 5. — Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5% per il bianco e di 11% per il tipo rosso.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche».

«Art. 6. — Il vino "Cerveteri" bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole e delicato;
sapore: asciutto (zuccheri residui fino a 4 g/l) o amabile (zuccheri residui fino a 45 g/l) con tono leggermente amarognolo, pieno, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Il vino "Cerveteri" rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto con fondo leggermente amarognolo, sapido, di giusto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto».

«Art. 7. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché le indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Le indicazioni relative al contenuto di zuccheri riduttori secco o asciutto, amabile debbono sempre figurare in etichetta».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1988

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1989
Registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 86

89A1988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 11 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 188 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per igienista dentale.

Art. 2.

Dopo l'art. 214, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla:

Scuola diretta a fini speciali di igienista dentale

Art. 215. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di igienista dentale presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di preparare personale con competenze di istruzione dei pazienti all'igiene orale.

Art. 216. — Il corso di studi ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almento il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto unità per ciascun anno di corso, per un totale di sedici studenti.

Art. 217. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica odontoiatrica.

Art. 218. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 219. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

istituzioni di anatomia umana e anatomia buccodentaria;
istituzioni di fisiologia umana e fisiologia buccodentaria;
microbiologia;
igiene orale I;
dietetica;
odontostomatologia preventiva;
farmacologia odontostomatologica.

2° Anno:

elementi di patologia odontostomatologica;
elementi di paradontologia;
elementi di odontoiatria conservativa;
elementi di ortognatodonzia;
elementi di psicologia;
elementi di epidemiologia;
igiene orale II.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 220. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

parodontologia;
conservativa;
patologia chirurgica odontostomatologica;
ortognatodonzia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 221. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1989
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 90

89A1957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 122 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in erboristeria.

Art. 2.

Dopo l'art. 140, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali in erboristeria.

Art. 141. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in erboristeria presso l'Università di Messina. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nei seguenti settori erboristici:

riconoscimento e raccolta delle piante di interesse erboristico indigene ed esotiche;
coltivazione di tali specie;
essiccazione, preparazione e conservazione delle piante e loro parti;
semplici preparazioni per usi industriali;
preparazioni di condimenti e spezie a base di piante aromatiche;
vendita all'ingrosso di quanto sopra;
vendita al minuto delle specie autorizzate, purché vengano poste in commercio senza alcuna indicazione o suggerimento di carattere terapeutico e non a dosi o in forma di medicamento.

Art. 142. — La scuola rilascia un diploma in erboristeria.

Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede centottanta ore di insegnamento o centottanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Art. 143. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di farmacia, cui afferiscono i dipartimenti farmaco-biologico e farmaco-chimico.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 144. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

botanica erboristica;
elementi di fitochimica;
coltivazione e miglioramento delle piante di interesse erboristico I;
fisiologia vegetale applicata;
fitofarmacognosia I;
tecnologie erboristiche I.

2° Anno:

coltivazione e miglioramento delle piante di interesse erboristico II;
elementi di patologia vegetale e fitoiatria;
fitofarmacognosia II;
legislazione e commercio erboristico (sem.);
tecnologie erboristiche II;
un corso relativo alla «flora locale».

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 145. — L'attività pratica comporta un tirocinio nelle materie attinenti l'attività erboristica.

Art. 146. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in escursioni erboristiche nella regione, in numero di sei per anno.

Art. 147. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria e dovrà essere opportunamente controllata. Gli esami annuali e di tirocinio pratico consistono di un colloquio e saranno corredati, ove opportuno, da una prova pratica, tenendo presente in particolare che l'esame di botanica erboristica verterà su nozioni di morfologia e tassonomia; quello di fitofarmacognosia verterà su argomenti di fitofarmacognosia generale (I anno) e di farmacognosia speciale delle droghe di interesse erboristico (II anno); quello di tecnologie erboristiche comprende le modalità di raccolta, preparazione e conservazione delle piante (I anno) ed i metodi e processi estrattivi delle stesse (II anno).

Art. 148. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato su argomenti concernenti le materie di insegnamento più specificamente professionali, ed in una prova pratica. A coloro che avranno superato l'esame verrà rilasciato il diploma in erboristeria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1989
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 92

89A1958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 335 contenente l'elencazione delle scuole, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in erboristeria.

Art. 2.

Dopo l'art. 415, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali in erboristeria.

Art. 416. — È istituita presso l'Università di Modena la scuola diretta a fini speciali in erboristeria.

Art. 417. — La direzione di tale scuola ha sede presso la facoltà di farmacia.

Art. 418. — La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per gli operatori esperti nei seguenti settori erboristici:

riconoscimento e raccolta delle piante di interesse erboristico indigene ed esotiche;

coltivazione di tali specie;

essiccazione, preparazione e conservazione delle piante e loro parti;

semplici preparazioni per usi industriali;

preparazione di condimenti e spezie a base di piante aromatiche;

vendita all'ingrosso di quanto sopra;

vendita al minuto delle specie autorizzate, purché vengano poste in commercio senza alcuna indicazione o suggerimento di carattere terapeutico e non a dosi o in forma di medicamento.

Art. 419. — La durata del corso di studi è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 420. — Il numero degli studenti che possono essere iscritti non può essere superiore a venti per ogni anno di corso e, quindi, complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.

Art. 421. — Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giusta le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 422. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, l'accesso alla scuola medesima nei limiti dei posti disponibili è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione.

Art. 423. — Le materie di insegnamento teorico e pratico sono le seguenti:

1. Anno:

1) botanica erboristica;
2) elementi di fitochimica;
3) coltivazione e miglioramento delle piante di interesse erboristico I;
4) fisiologia vegetale applicata;
5) fitofarmacognosia I;
6) tecnologie erboristiche I.

2° Anno:

1) coltivazione e miglioramento delle piante di interesse erboristico II;
2) elementi di patologia vegetale e fitoiatria;
3) fitofarmacognosia II;
4) legislazione e commercio erboristico (semestrale);
5) tecnologie erboristiche II;
6) un corso relativo alla flora locale.

L'attività didattica è completata da un tirocinio pratico sulle materie attinenti l'attività erboristica.

Il tirocinio si svolgerà sotto la guida di un docente.

Art. 424. — La frequenza ai corsi è obbligatoria e dovrà essere opportunamente controllata. Gli esami di ogni disciplina consistono in un colloquio e saranno corredati, ove opportuno, da una prova pratica, tenendo presente in particolare che: l'esame di «botanica erboristica» verterà su nozioni di morfologia e tassonomia; quello di «fitofarmacognosia» verterà su argomenti di fitofarmacognosia generale (I anno) e di farmacognosia speciale delle droghe di interesse erboristico (II anno); quello di «tecnologie erboristiche» comprende le modalità di raccolta, preparazione e conservazione delle piante (I anno) ed i metodi e processi estrattivi delle stesse (II anno).

Art. 425. — L'esame di diploma consiste in una prova scritta su argomenti concernenti le materie di insegnamento più specificatamente in una prova pratica ed in un colloquio.

A coloro che avranno superato l'esame verrà rilasciato il diploma in erboristeria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1989
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 91

89A1959

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 221 contenente l'elencazione delle scuole istituite presso l'Università degli studi di Palermo, è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali con la denominazione per «terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva».

Art. 2.

Dopo l'art. 245, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli con l'intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuropsicomotricità dell'età evolutiva

Art. 246. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di preparare i terapisti qualificati a svolgere la riabilitazione di soggetti in età evolutiva con disturbi neuromotori, psicomotori e neuropsichici.

La scuola rilascia il diploma di terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Art. 247. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almento il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto studenti.

Art. 248. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di medicina infantile.

Art. 249. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 250. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso dell'apparato locomotore (*);

fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);

pediatria generale (nozioni correlazionistiche di anatomia e fisiopatologia);

nozioni di psicologia dell'età evolutiva;

nozioni di neurologia infantile;
nozioni di ortopedia e traumatologia;
protesi ortopediche;
protesi acustiche;
protesi visive;
nozioni pratiche-teoriche di massoterapia e di elettroterapia I;
nozioni pratiche-teoriche di fisioterapia I;
nozioni pratiche-teoriche di terapia occupazionale I;
nozioni pratiche-teoriche di terapia del linguaggio I.

2° Anno:

nozioni pratiche-teoriche di massoterapia e di elettroterapia II;
nozioni pratiche-teoriche di fisioterapia II;
nozioni pratiche-teoriche di terapia occupazionale II;
nozioni pratiche-teoriche di terapia del linguaggio II;
nozioni di neuropsichiatria infantile;
nozioni di testologia dell'età evolutiva;
nozioni di psicopedagogia;
nozioni di psicomotricità I.

3° Anno:

tecniche di riabilitazione neuro e psicomotoria;
tecniche collaterali di riabilitazione neuro e psicomotoria;
nozioni di psicomotricità II.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 251. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/laboratori:

divisione di neuropsichiatria infantile USL 60;
divisione di neuropsichiatria infantile USL 59;
divisione di neuropsichiatria infantile USL 58, con annessi laboratori ed ambulatori.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 252. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1989
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 99

89A1956

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 aprile 1989.

Riconoscimento della indicazione geografica «Canavese» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimento aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2), del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Canavese» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive nonché di riferimento al nome di vitigni;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 14 luglio 1988;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Canavese» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive nonché di riferimento al nome di vitigni;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Canavese».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma, che qui di seguito si trascrive, comprende l'intero territorio dei comuni di: Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Barone Canavese, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Carema, Castellamonte, Chiaverano, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Fiorano Canavese, Lessolo, Loranzé, Lugnacco, Maglione, Mazzé, Mercenasco, Montalenghe, Oglianico, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco Canavese, Perosa Canavese, Pertusio, Prascorsano, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Romano Canavese, Salassa, Salerano Canavese, S. Colombano Belmonte, S. Martino Canavese, S. Ponso, Scarmagno, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Valperga, Vestigné, Vialfré, Vidracco, Vische, Vistrorio e parte di quello dei comuni di S. Giorgio Canavese e S. Giusto Canavese, ricadenti in provincia di Torino.

La delimitazione partendo dal punto di maggior latitudine «il Bec di Nona», compreso tra i 50° 50' e 50° 51' e distinto dalla quota trigonometrica 2085 procedendo verso est lungo i confini tra Piemonte e Valle d'Aosta, passando per la quota 1996 i punti di intersezione tra i comuni di Carema e Settimo Vittone, nonché il confine di regione presso la punta Cressa a quota 2061 e le quote 2081 - 2163 raggiunge Punta Tre Vescovi.

Procedendo verso sud, sul confine tra le province di Torino e Vercelli raggiunge Colma di Mombarone quota 2371, lungo il medesimo, il Colle della Barchetta a quota 2186 punto di intersezione tra i comuni di Settimo Vittone e Andrate. Abbandonato il confine di provincia, la delimitazione segue quello tra i comuni di Andrate e Settimo Vittone, attraversa le quote 2175 - 2010 - 1856 - 1766 - 1626 - 1497 per raggiungere la quota 1493 punto in cui, con movimento verso ovest, lungo il confine dei comuni di Nomaglio e Settimo Vittone, la quota 1240 e sfiorando la località Cuni a quota 585 raggiunge Pramagliasco a quota 454 ove incontra il punto di intersezione dei confini dei comuni di Settimo Vittone - Nomaglio e Borgofranco d'Ivrea. Di qui procede verso sud-est, lungo il confine tra Nomaglio e Borgofranco d'Ivrea, incrociata la mulattiera che unisce la Cascina Peretto con Nomaglio, dirigendosi verso est lungo il confine dei comuni di Nomaglio e Borgofranco d'Ivrea, attraversata la strada da Biò a Nomaglio, scende verso sud fino a quota 590, incrocia la strada Andrate-Nomaglio-Bio-Borgofranco d'Ivrea in direzione est, prosegue per circa 300 metri per raggiungere in direzione sud-est il punto di intersezione dei confini dei comuni di Nomaglio, Andrate, Borgofranco d'Ivrea, dirigendosi poi verso sud, lungo i confini di Andrate e Borgofranco d'Ivrea, attraversata la strada provinciale Andrate-Nomaglio-Bio-Borgofranco d'Ivrea in tre punti diversi, piegando verso sud-est, sfiorando la località Montàs, incroca la mulattiera Andrate, Santa Maria in località Termaina a quota 518. Proseguendo verso sud-est, lungo lo stesso confine incrocia il confine dei comuni di Andrate, Nomaglio, Borgofranco d'Ivrea, oltrepassato il quale per circa chilometri uno rimonta lungo il confine fino alla località Roncati ove incontra sia il torrente Viona, sia il confine tra le province di Torino e Vercelli. A questo punto, la delimitazione, seguendo il confine di provincia, passando per le quote 607 - 637 - 694 lungo la Serra, toccando le quote 683 - 647 - 643, sfiorando località Broglina, incrociando la statale n. 338 di Mongrando raggiunge quota 486. Scende quindi verso sud-ovest, seguendo il confine di Palazzo Canavese e Piverone, incrocia la statale 228 del lago di Viverone da dove prosegue per circa 600 metri, dopo di che, procede verso nord-ovest per quota 250. Dopo aver incrociato la Roggia Violana, seguendo il confine e la strada Azeglio-Pobbietta-Pobbia-Palazzo Canavese, piega a sud-est lungo il confine dei comuni coincidendo in parte con la Roggia Violana, che si abbandona a quota 235 per riprenderla dopo un ampio giro a quota 234. Attraversata, a quota 230, la strada Azeglio-Piverone segue il confine di comune Azeglio-Piverone per raggiungere il lago di Viverone là dove insiste l'intersezione di confine tra le province di Vercelli e Torino. Lungo il confine tra le due province, prima in direzione sud, poi sud-est, attraversando il lago di Viverone, toccando le quote 230 - 236, Cascina Moregnae procedendo poi in direzione nord-ovest, sfiorando la Garlasca a quota 289, raggiunge il caseggiato Garlasca dove abbandonato il confine di provincia segue verso nord-ovest il confine tra Settimo Rottaro e Azeglio, incontrando la Cascina Goretto a quota 248 e di qui salendo fino all'incrocio con la strada Settimo Rottaro-Azeglio in prossimità Molino Vecchio. Ora la delimitazione segue la Roggia Violana spostandosi prima verso ovest e poco dopo quota 228 con movimento verso sud attraversa l'autostrada n. 5 Ivrea-Santhià, di qui sempre lungo la medesima raggiunge il punto di intersezione tra i comuni di Settimo Rottaro-Caravino e Azeglio. Percorrendo il confine tra Settimo Rottaro e Caravino, oltrepassando la strada che unisce Settimo Rottaro e Caravino raggiunge la Fossa Maestra ove per il confine tra Settimo Rottaro e Cossano raggiunge il confine di provincia Torino-Vercelli a quota 315. Procedendo lungo il confine di provincia in direzione sud, toccando quota 326 Gola di Finestrella, quota 312, quota 300, quota 265 «Cascina Bosco tagliato», la delimitazione tocca quota 257 Cascina Rocco. Oltrepassata la quota 252, Casa della Riva, segue lo stesso confine di provincia

per raggiungere dalla parte opposta la quota 242, da cui salendo verso nord-ovest attraversa il canale di Villareggia, la strada che collega Maglione a Monscrivello, il canale d'Ivrea presso il ponte di Garla a quota 228, e di qui segue il rio Loriale fino alla Dora Baltea. Segue il corso della Dora Baltea, da quota 215 a quota 196, poco dopo la quale abbandona la Dora Baltea e in direzione sud-est lungo il confine dei comuni di Mazzé e Villareggia attraversando il canale di Rotto, la strada statale n. 11 Padana Superiore, sfiorato il canale Depretis scende verso sud ritornando a seguire il corso della Dora Báltea, fino ad incontrare il confine tra le province di Torino e Vercelli a quota 190. Di qui la delimitazione muovendosi verso ovest, seguendo il confine di Mazzé e Rondissone, incrocia la strada statale n. 11, passa per la quota 200 e risalendo verso nord tocca quota 201, per poi dirigersi verso nord-ovest fino alla strada che conduce da Mazzé a Rondissone. Dalla strada scende verso sud-ovest lungo il confine dei comuni di Mazzé e di Rondissone passando per la quota 224 fino al punto in cui detto confine incontra la carrareccia di campagna per poi risalire verso nord con la medesima, cioncidente pure con il confine di comune fino a dove con brusca deviazione verso sud-est il confine di comune si avvicina alla cascina Giletta, ove riprende a scendere verso sud fino al punto di intersezione tra i confini dei comuni di Rondissone-Chivasso-Mazzé. Procede lungo il confine tra Chivasso e Mazzé prima verso nord-ovest poi da est a ovest fino ad incontrare la strada Chivasso-Tonengo-Mazzé per scendere verso sud lungo la medesima fino a quota 218, da cui con movimento verso ovest, seguendo il confine dei comuni di Chivasso e Caluso toccando quota 222 e incrociando la statale n. 26 della Valle di Aosta giunge a quota 223. Da quota 223 risale verso nord-ovest per le quote 229 e 236, segue coincidendo con la ferrovia Rodallo-Montanaro, attraversata la quale, dopo 250 metri circa scende verso sud-ovest toccando le quote 229, 218 fino a quota 227 punto di intersezione tra i confini di comune di Foglizzo-Montanaro-Caluso. Dirigendosi verso nord, lungo il confine dei comuni di Caluso e Foglizzo e le quote 244, 250 raggiunge il punto di intersezione dei confini dei comuni di Caluso-San Giorgio Canavese e Foglizzo. Andando verso ovest sul confine tra i comuni di Foglizzo e San Giorgio Canavese attraversa la strada Montalenghe-Foglizzo al km 4, l'autostrada Torino Ivrea-Valle d'Aosta a quota 257, risalendo verso nord seguendo la strada comunale, sfiorando la località Bricco a quota 281 raggiunge il confine dei comuni di San Giusto Canavese e San Giorgio Canavese. Ora la delimitazione segue la strada provinciale Ozegna-Caluso che incrocia in due punti diversi la stessa quota 281 e abbandonato il confine tra i comuni di San Giorgio Canavese e San Giusto Canavese presso la Cascina Ruale e l'allevamento avicolo, seguendo la strada comunale, passando per Cascina Ruale quota 285, Cascina Gallo quota 261, Cascina Brera quota 263 fino a quando questa incrocia i confini tra San Giorgio Canavese e Lusigliè, per seguire verso nord il medesimo confine e quello tra San Giorgio Canavese e Ciconio presso la quota 271. Qui attraversata la strada che collega Ciconio e San Giorgio Canavese, passa accanto alla località Colombaro a quota 276 salendo verso nord attraverso la strada San Giorgio Canavese-Caluso-Chivasso fino a quota 284. Da quota 284 lungo il confine dei comuni di Agliè e Ozegna, segue nel primo tratto il torrente Malesina, tagliando a quota 296 la strada Agliè-Ozegna, il punto di intersezione dei confini dei comuni di Agliè, Ozegna, Castellamonte, per muovere verso ovest fino alla borgata Luisetto sul confine tra i comuni di Azegna e Castellamonte a quota 307. Oltre la strada e la ferrovia Ozegna-Castellamonte si dirige verso ovest con movimento irregolare lungo i confini di comune, raggiunge la strada statale n. 460 di Ceresole Reale in località Vesignano a quota 309, il punto di intersezione dei confini comunali di Rivarolo Canavese, Castellamonte, Salassa, attraversa il torrente Orco sfiorando la quota 321. Ora in direzione sud per il confine dei comuni di Rivarolo Canavese, Oglianico, toccando il punto di intersezione dei comuni di Favria, Oglianico, Rivarolo Canavese, da cui andando verso ovest sul confine tra Oglianico e Favria, sfiorando a nord l'abitato di Favria oltrepassata la ferrovia, le quote 325 - 326 fino a dove il confine scende prima verso sud, poi per un piccolo tratto corre verso ovest per risalire a nord, aggirando la località Grangetto dei Marghe a quota 324. Ripiegando lungo il confine a nord-ovest incrocia il punto di intersezione dei confini dei comuni di Oglianico, San Ponso, Busano se seguendo verso ovest il confine sud del comune di San Ponso per quota 332 la Cascina Peretti. Attraversata la strada Valperga-Busano, a quota 332, raggiunge presso il Rio Massiane il punto d'incontro dei confini dei comuni di San Ponso-Pertusio e Rivara, va ancora verso ovest lungo il confine sud del comune di Pertusio attraversando il rio Rossetto e passando tangente alla strada comunale che unisce Rivara e Case Peretti. Lungo il confine succitato, con brusco movimento, prima verso nord, poi verso ovest e ancora verso nord, raggiunge toccando quota 420 la borgata Galassola a quota 408. Seguendo verso sud-ovest il confine tra i comuni di Rivara e Valperga per le quote 436 e 433 incrocia oltre al Rio Roncario pure il punto di intersezione dei confini dei comuni di Valperga-Rivara e Pratiglione. Procedendo lungo il confine ovest del comune di Pratiglione, in direzione nord-ovest, raggiunge Truc Testa a quota 826, passando per la cappella S. Pietro a quota 585, punto in cui lascia il comune di Valperga, per seguire il confine ovest in direzione nord-ovest del comune di Prascorsano, la delimitazione da Truc Testa si snoda seguendo la strada comunale verso est, giunta alla località Cerialdo salendo verso nord-est e raggiunge e segue il frastagliato corso del torrente Gallenca. La stessa proseguendo fino a quota 540, ove il torrente Gallenca riceve un affluente e incrocia il punto di intersezione dei confini dei comuni di S. Colombano Belmonte, Prascorsano e Canischio, sale a nord-ovest seguendo il confine tra San Colombano Belmonte e Canischio alle Rocche di San Martino Canavese, da dove verso est, raggiunge le case Pecarina a quota 1030, avanza ancora pochi metri nello stesso senso scende per risalire in direzione nord-est toccando Monsuffictto e la quota 1114 per raggiungere quota 1011.

Di qui prima in direzione sud-est, poi verso sud fino a quota 791, lungo il confine nord-est di S. Colombano Belmonte, a quota 791, declinando lungo il rio Buasca e il confine nord di S. Colombano Belmonte raggiunge località Buasca, ove attraversa la strada Prascorsano-Cuorgnè, scende seguendo il confine nord di Prascorsano. Tagliando rio Gallenca risale in direzione nord-est per quota 445 per poi ridiscendere a sud-est fino in prossimità della località Castello. Seguendo il confine nord del comune di Valperga, in direzione est, attraversata la statale n. 460 di Ceresole Reale, prende a seguire il torrente Gallenca onde risalire poco dopo in direzione nord-est incrociando il torrente Orco e l'intersezione dei confini dei comuni di Valperga, Cuorgnè e Castellamonte. La delimitazione, di qui prosegue per il confine di Castellamonte-Cuorgnè, prima verso nord-ovest dove incrocia la località I Gorassi, quota 362, poi attraversata, presso il Canton Piova a quota 338 la strada che unisce Castellamonte-Cuorgnè, segue in direzione nord il torrente Piova. Quando presso la località Fucine, il torrente Piova si divide in due rami, segue quello ad est fino a quota 536. A quota 536, la delimitazione, si orienta lungo il confine di Castellamonte e Castelnuovo Nigra in direzione est e incrocia la strada Castellamonte-Castelnuovo Nigra a quota 587. Di qui dopo essere scesa verso sud-est e attraversata la strada Castellamonte-Villa Castelnuovo si raggiunge la località Carina a quota 356. Risale verso nord, o nord-ovest passando per le quote 387 - 515 e sfiora Villa Castelnuovo, Truc Cravaria e la località Palazzotto. Attraversato il rio Cavalleria sale ancora in direzione nord, nord-est incrociando costa d'Aglietto fino al torrente Savenca. Di qui seguendo il confine tra Castellamonte, Rueglio scende a sud-est fino a quando il torrente Savenca riceve degli affluenti e incrocia il confine dei comuni di Castellamonte, Issiglio e Rueglio. Scendendo verso sud, lungo il confine est di Castellamonte raggiunge il becco di Muriaglio a quota 737 ove risale verso nord, nord-est seguendo il confine dei comuni di Issiglio e Vidracco, per breve tratto, poi tra Issiglio e Vistrorio, corre parallelo verso nord al torrente Chiusella fino alla località Fucine. Con movimento frastagliato scende verso sud-ovest per risalire verso nord-est seguendo il confine tra Alice Superiore e Rueglio, toccando la strada Rueglio-Vistrorio, il torrente Chiusella, la Gola di Garavo, il lago di Meugliano e raggiunge i punti di intersezione dei confini dei comuni di Alice Superiore, Meugliano, Brosso e la Gola di Canapia. Prosegue in direzione nord, lungo il confine ovest del comune di Lessolo, di Borgofranco d'Ivrea e di Quassolo fino a quota 800. Raggiunta quota 750, la delimitazione, con movimento verso ovest attraverso la quota 1797, La Cima, il Pian dei Francesi a quota 1945 risale verso nord-ovest toccando quota 1802, Cima Biollej a quota 1981, Cima Bracca a quota 1871, le quote 2135 - 2160 Punta Cavalcurt. Da qui risalendo verso nord raggiunge a quota 2516 Cima di Bonze. Di qui rientra verso est seguendo il confine tra la frazione del comune di Traversella e Quincinetto. Uscendo incrocia il confine tra le regioni Piemonte e Valle d'Aosta e lo segue verso nord-est per Cima Battaglia a quota 2298, «Bec Renon», a quota 2266 e «Bric Vert» a quota 1047. Sfiorando prima ed attraversando poi il fiume Dora Baltea, incrociando l'autostrada Torino-Aosta e la statale n. 26 della Valle d'Aosta a quota 378, sale verso nord-est toccando monte dell'Orso a quota 1302, monte Parassone a quota 1799, la Ciarma e quota 1934 per raggiungere il Bec di Nona a quota 2085 punto di partenza.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Canavese» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato, nonché dal riferimento al nome dei seguenti vitigni: Erbaluce, B, Nebbiolo N e Barbera N.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1989

Il Ministro: MANNINO

89A1994

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 aprile 1989.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad estendere la propria attività in materia di credito agrario all'intero territorio nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 6 ottobre 1986, n. 646, in virtù della quale gli istituti di cui all'art. 14 della citata legge n. 1760 e gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto a svolgere la propria attività nel più vasto ambito territoriale;

Visto il decreto ministeriale n. 442456/58 del 3 ottobre 1987 con il quale sono stati determinati i criteri e le condizioni per l'attuazione della provvidenza legislativa sopracitata;

Vista l'istanza avanzata dal Monte dei Paschi di Siena diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale;

Accertata l'idoneità dell'istituto istante a svolgere la propria attività istituzionale nel più vasto ambito territoriale richiesto;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, ferma restando per il medesimo la competenza territoriale vigente alla data del presente decreto, è autorizzato, ai sensi della legge 6 ottobre 1986, n. 646, ad estendere la propria attività all'intero territorio nazionale nei limiti di un plafond rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operatività istituzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

89A1976

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 13 aprile 1989, n. 21.

Applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 - Miglioramenti delle pensioni del settore pubblico e benefici per gli ex combattenti.

Alle amministrazioni centrali dello Stato;
Alle aziende autonome dello Stato;
Alle ragionerie centrali;
Ai servizi ed uffici ragioneria delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato;
Alle prefetture;
Alle intendenze di finanza;
Alle ragionerie regionali dello Stato;
Alle ragionerie provinciali dello Stato;
Alle università degli studi;
Ai provveditorati agli studi;
All'Ente ferrovie dello Stato;
Alle direzioni provinciali del Tesoro;
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Senato della Repubblica;
Alla Presidenza della Camera dei deputati;
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Alla Corte costituzionale;
Alla Corte dei conti;
Alla Direzione generale del Tesoro;
Alla Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro;
Alla Direzione generale degli istituti di previdenza;
Alle presidenze enti regione;
Alle ragionerie di dette regioni;
Ai commissari governativi presso le stesse regioni;
All'Istituto postelegrafonici;
Al Consiglio nazionale economia e lavoro.

La legge 29 dicembre 1988, n. 544, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988, contiene, agli articoli 5 e 6, norme relative ai miglioramenti delle pensioni del settore pubblico e ai benefici per gli ex combattenti.

In particolare l'art. 5 dispone che ai titolari delle pensioni di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che non abbiano fruito dei benefici previsti dall'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, competono le integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità, di L. 21.500 e di L. 12.000, a decorrere dal 1° gennaio 1988, e di L. 28.000 e di L. 18.000, a decorrere dal 1° gennaio 1990, a seconda che siano provvisti rispettivamente di trattamenti diretti o di riversibilità.

Le stesse integrazioni spettano, inoltre, al personale civile e militare in quiescenza con qualifiche dirigenziali ed equiparate nonché al personale delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile e agli avvocati e procuratori di Stato, che non siano destinatari, rispettivamente, delle leggi 14 novembre 1987, n. 468 e 6 agosto 1984, n. 425.

Il terzo comma dell'articolo in esame stabilisce, infine, che i miglioramenti di cui sopra sono concessi anche al personale iscritto alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, di cui all'art. 4, primo comma, della legge 17 aprile 1985, n. 141, e alla Cassa pensioni degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari, titolari delle pensioni liquidate ai sensi dell'art. 8 della legge 24 gennaio 1986, n. 16.

Come già precisato da questo Ministero - Direzione generale per i servizi periferici, con la circolare telegrafica n. 196 del 23 gennaio 1989, hanno titolo alle suindicate integrazioni le seguenti categorie di personale, titolari di pensioni aventi decorrenze anteriori a quelle a fianco di ciascuna riportate:

personale civile dei Ministeri, dell'A.N.A.S., del Corpo dei vigili del fuoco, militari delle Forze armate e dipendenti dei Corpi di polizia, titolari di pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 gennaio 1978;

personale direttivo, docente e non docente della scuola, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 giugno 1977;

personale non docente dell'università, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 marzo 1977;

personale docente dell'Università ex lettera *A)* dell'art. 75 della legge n. 312/1980, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 giugno 1977;

personale docente dell'Università ex lettera *B)* dell'art. 75 della legge n. 312/1980, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 novembre 1978;

personale dirigente civile e militare dello Stato e personale equiparato, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 gennaio 1979;

magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari nonché avvocati e procuratori dello Stato, titolari di pensioni aventi decorrenza anteriore al 2 luglio 1983;

personale dipendente dai Monopoli e dalle Ferrovie dello Stato, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 luglio 1977;

personale dipendente dalle PP.TT. e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 gennaio 1977;

personale iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 141/1985, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 febbraio 1981;

personale iscritto alla Cassa pensione ufficiali giudiziari di cui all'art. 8 della legge n. 16/1986, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 gennaio 1983;

personale dirigente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, titolare di pensione avente decorrenza anteriore al 2 gennaio 1979.

I miglioramenti in questione sono attribuiti d'ufficio dalle direzioni provinciali del Tesoro, nelle misure e dalle date dianzi specificate, sulle pensioni dirette aventi le decorrenze originarie sopra indicate e su quelle di riversibilità concesse anteriormente al 2 gennaio 1988.

Per i trattamenti di riversibilità decorrenti dal 2 gennaio 1988 dovrà essere prima ricostruita la pensione teorica diretta spettante al 1° gennaio 1988, comprensiva dell'integrazione mensile di L. 21.500 e rivalutata fino al giorno di morte del *de cuius;* successivamente dovrà essere rideterminata la pensione di riversibilità sulla base della percentuale in godimento.

Analogamente si procederà per le pensioni aventi decorrenza dal 2 gennaio 1990.

Per i trattamenti di riversibilità attribuiti con decorrenza tra il 2 gennaio 1988 e il 1° gennaio 1990, spetta, da quest'ultima data, l'integrazione mensile lorda di L. 18.000.

Sulle pensioni ad onere ripartito, le integrazioni di che trattasi dovranno essere commisurate alla quota a carico dello Stato, mentre sui trattamenti di riversibilità, ripartiti fra più compartecipi, tali integrazioni dovranno essere corrisposte in proporzione alla quota assegnata a ciascuno di essi.

È appena il caso di precisare che per le riliquidazioni dei trattamenti di riversibilità decorrenti dal 2 gennaio 1988 e dal 2 gennaio 1990 non si rende necessaria l'adozione di provvedimento formale, ove previsto, né ulteriore provvedimento di conferma da parte delle competenti amministrazioni, se derivanti da decessi in attività di servizio, trattandosi di miglioramenti economici conferiti d'ufficio a cura delle direzioni provinciali del Tesoro, a norma del quinto comma dell'art. 5.

L'art. 6 prevede la concessione, a decorrere dal 1° gennaio 1989, di una maggiorazione riversibile del trattamento pensionistico nella misura di L. 30.000 mensili, a favore dei titolari di pensioni aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, che appartengano ad una delle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

La predetta disposizione, per effetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, della legge n. 140/1985, si applica anche ai titolari di trattamenti di quiescenza liquidati dalle amministrazioni statali, dalle aziende autonome, dalle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro nonché dall'Ente ferrovie dello Stato.

Pertanto, allo scopo di agevolare l'individuazione, da parte delle competenti amministrazioni, dei soggetti a cui compete la maggiorazione in parola, si fa presente che destinatarie del predetto beneficio sono le categorie di cui alla citata legge n. 336/70 e alle leggi 8 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824, qui di seguito indicate:

ex combattenti guerre 1915-1918, 1935-1936 e 1940-1945;

partigiani combattenti;

mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili di guerra e reduci civili dalla deportazione o dall'internamento divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte a causa della deportazione o dell'internamento;

vedove di guerra;

profughi;

organi di guerra o di caduti per fatto di guerra;

deportati;

perseguitati politici o razziali.

* * *

La maggiorazione va corrisposta a seguito di esplicita richiesta dell'interessato, il quale deve dichiarare, fra l'altro, che non ha usufruito, o non ha titolo a fruire, dei benefici previsti dalla predetta legge n. 336/70 e che non ha chiesto il beneficio in altro ordinamento pensionistico.

Per effetto dei commi 3 e 7 dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, le maggiorazioni sono da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Pertanto, sono soggette alle perequazioni automatiche previste dalle vigenti disposizioni.

Non hanno comunque titolo alla maggiorazione i superstiti degli aventi diritto deceduti anteriormente al 31 dicembre 1988, data di entrata in vigore della legge n. 544/88, oppure dopo tale data, nel caso in cui non abbiano richiesto la maggiorazione in questione.

Il beneficio viene concesso dalle direzioni provinciali del Tesoro che amministrano le relative partite di pensione, dietro presentazione di apposita istanza, cui deve essere allegata una dichiarazione resa dai richiedenti, in sostituzione della certificazione comprovante il possesso dei requisiti combattentistici. Tale dichiarazione, già prevista dall'art. 7-*bis,* introdotto nella legge n. 140/1985 dall'art. 1 della legge 16 marzo 1987, n. 114, è sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'apposito modulo allegato, recante anche la dichiarazione di cui sopra.

Si rammenta che, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968, richiamata nella successiva circolare 20 dicembre 1988, n. 26779, la liquidazione del beneficio di che trattasi deve essere disposta in base alla dichiarazione resa dall'interessato.

Soltanto nel caso in cui dovessero sussistere seri e validi dubbi circa la veridicità della dichiarazione, le competenti direzioni provinciali del Tesoro, dopo l'attribuzione del beneficio, chiederanno conferma del provvedimento adottato alle amministrazioni e alle gestioni pensionistiche che hanno liquidato il trattamento di quiescenza.

Le amministrazioni in indirizzo sono invitate a provvedere alla massima diffusione della presente circolare che viene diramata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

Alla direzione provinciale del Tesoro di ....

...l... sottoscritt...
nat... a .... il ....
titolare di pensione iscriz. n. .... decorrente da data anteriore al 7 marzo 1968, chiede la maggiorazione del proprio trattamento pensionistico nella misura di L. 30.000 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1989, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988.

A tal fine, a conoscenza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci dal codice penale e dalle altre disposizioni di legge in materia, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara di essere in possesso della qualifica di .... (1), compresa fra quelle contemplate dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dichiara inoltre di $\frac{\text{non aver titolo a fruire}}{\text{non aver fruito}}$ (2) dei benefici della legge n. 336/1970 e di non avere richiesto la detta maggiorazione in altro ordinamento pensionistico.

Data, ...

Firma ....

Visto, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiaro autentica la firma del... sig. ....
apposta in mia presenza in data .... presso ....,
previo accertamento dell'identità mediante ....,
rilasciat... dal .... il ....

Il ....

---

(1) Indicare la categoria d'appartenenza, desumendola tra quelle indicate nell'elenco sotto riportato:

a) ex combattenti guerre 1915/1918, 1935/1936 e 1940/1945;
b) partigiani combattenti;
c) mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili di guerra e reduci civili dalla deportazione o dall'internamento divenuti inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte a causa della deportazione o dell'internamento;
d) vedove di guerra;
e) profughi;
f) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra;
g) deportati;
h) perseguitati politici o razziali.

(2) Cancellare la parte che non interessa.

89A1942

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 28 aprile 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Sofiduciaria S.p.a.», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 26 aprile 1989 il decreto interministeriale 20 marzo 1987 con il quale la società «O. & P. S.r.l.», con sede in Milano, è stata confermata nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione della società variata in «Akros gestioni fiduciarie S.p.a.», in breve «Akros fiduciaria S.p.a.» e nella limitazione alla sola attività fiduciaria.

89A2002 - 89A2023

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Associazione casa di carità arti e mestieri, in Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1989, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stato approvato lo statuto dell'Associazione casa di carità arti e mestieri, in Torino, nel testo modificato e definitivo di cui alla deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'Associazione del 4 maggio 1988.

89A2033

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 12 aprile 1989 la dott.ssa Anna Lucia Dell'Acqua è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Lucana costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bernalda (Matera), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale dell'8 agosto 1983 in sostituzione del dott. Vincenzo Marranzini che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1989 il dott. Giovanni Landi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edile «La Cavese», con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 7 giugno 1963 in sostituzione del dott. Luciano Vignes.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1989 il dott. Carlo Maione è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Asfalti» a r.l., con sede in Napoli, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 4 gennaio 1988 in sostituzione del dott. Domenico Morelli che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1989 il rag. Audace Giulietti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Risparmio casa - Soc. cooperativa di abitazione a r.l.», con sede in Genova, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 10 marzo 1989 in sostituzione del rag. Santo Laganà che ha rinunciato all'incarico.

89A2032

Scioglimento della società cooperativa agricola «Latteria sociale di Salce», in Salce di Belluno, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1989 la società cooperativa agricola «Latteria sociale di Salce», con sede in Salce di Belluno, costituita per rogito notaio dott. Alessandro da Borso in data 27 gennaio 1924, rep. 285/183, reg. soc. 647, tribunale di Belluno, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Leonardi, via Roma, 29, Belluno.

89A2031

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Siple*, con sede in Merate (Como) e stabilimento di Merate (Como):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 5 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 giugno 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Laboratori Mediplast*, con sede in Ripalta Cremasca (Cremona) e stabilimento di Ripaltá Cremasca (Cremona):

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 2 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ambac*, con sede in Castenedolo (Brescia) e stabilimento di Castenedolo (Brescia):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 17 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Texarco*, con sede in Arconate (Milano) e stabilimento di Arconate (Milano):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 20 febbraio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 febbraio 1986 - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1981: dal 3 novembre 1980;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Simesa*, con sede in Milano e stabilimento di Bareggio (Milano):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 25 marzo 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 marzo 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1982: dal 1° maggio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Philco Italia*, con sede in Brembate Sopra (Bergamo) e stabilimento di Brembate Sopra (Bergamo):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 23 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Besana*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 luglio 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. G.T.I.*, con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 13 marzo 1989 al 31 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Nuova cartiera della Valtellina*, con sede in Tirano (Sondrio), sede amministrativa in Milano e stabilimento di Tirano (Sondrio):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 9 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Adam*, con sede in Corsico (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Nova Urano*, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e stabilimento di Baranzate di Bollate (Milano):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 10 giugno 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 giugno 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 10 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Ghezzi Giuseppe*, con sede in Biassono (Milano) e stabilimento di Biassono (Milano):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 6 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 maggio 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 10 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Ghezzi Giuseppe*, con sede in Biassono (Milano) e stabilimento di Biassono (Milano):

periodo: dal 7 maggio 1989 al 10 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 maggio 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 10 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Italo Pasquali*, con sede in Milano e stabilimento e uffici di Inveruno (Milano):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 luglio 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Italo Pasquali*, con sede in Milano e stabilimento e uffici di Inveruno (Milano):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 15 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 luglio 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Italo Pasquali*, con sede in Milano e stabilimento e uffici di Inveruno (Milano):

periodo: dal 16 luglio 1989 al 22 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 luglio 1986 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Gnali F.lli*, con sede in Barbariga (Brescia) e stabilimento di Barbariga (Brescia):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 giugno 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1987: dal 13 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *Ditta Grignani Enrica*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 dicembre 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *Ditta Grignani Enrica*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 12 dicembre 1988 al 10 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 dicembre 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. G. Brighi*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Cormano (Milano):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 novembre 1986 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.a.s. Tessitura Piatti Carlo di Piatti Enrico & C.*, con sede in Somma Lombardo (Varese) e stabilimento di Somma Lombardo (Varese):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 ottobre 1986 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 7 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Fiba*, con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova) e stabilimento di Canneto sull'Oglio (Mantova):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

20) *A.r.l. Cons.A.Pri - Consorzio agricolo produttori riso*, con sede in Pavia e stabilimento di Pavia e Villanova Monferrato (Alessandria):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 18 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 20 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in liquidazione coatta amministrativa.

21) *S.p.a. Officine S. Giorgio*, con sede in Calcinato, loc. Ponte S. Marco (Brescia) e stabilimento di Calcinato, loc. Ponte S. Marco (Brescia):

periodo: dal 10 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 luglio 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 9 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.p.a. Officine S. Giorgio*, con sede in Calcinato, loc. Ponte S. Marco (Brescia) e stabilimento di Calcinato, loc. Ponte S. Marco (Brescia):

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 luglio 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 9 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *Ing. Franco Crespi*, con sede in Milano e stabilimento di Castano Primo (Milano):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Emmedue prefabbricati*, con sede in Bagnacavallo (Ravenna) e stabilimento di Bagnacavallo (Ravenna):

periodo: dal 9 gennaio 1989 all'11 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 luglio 1986 - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. La Fonderia*, con sede in Villa Verrucchio (Forlì) e stabilimento di Villa Verrucchio (Forlì):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 20 dicembre 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 dicembre 1985 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 21 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. I.C.I.*, con sede in Ferrara e stabilimento di Ferrara:

periodo: dall'8 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 luglio 1987 - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1985: dal 27 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Tectubi*, con sede in Milano e stabilimenti di Castel San Giovanni (Piacenza), Podenzano (Piacenza):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 17 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. F.A.A.B. - Fabbrica accessori auto bolognese*, con sede in Budrio (Bologna) e stabilimento di Budrio (Bologna):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 marzo 1987 - CIPI 12 luglio 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Azzurra Baby*, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Ceramiche Cisa*, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimenti di Gorzano (Modena), Maranello (Modena), Sassuolo (Modena):

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.a.s. Nuove officine pogginfissi di Rossi Carlo & C.*, con sede in Longiano (Forlì) e stabilimento di Longiano (Forlì):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 22 maggio 1989 (ulima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 maggio 1986 - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Fonderie officine Giovanni Nicoletti*, con sede in Rimini (Forlì) e stabilimento di Rimini (Forlì):

periodo: dal 18 giugno 1988 al 19 dicembre 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 dicembre 1985 - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. C.R.C. - Cooperativa ravennate costruttori*, con sede in Mezzano (Ravenna), unità dell'Emilia-Romagna:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Calzaturificio Pancaldi*, con sede in Molinella (Bologna) e stabilimento di Molinella (Bologna):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dall'8 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.a.s. Sini moda*, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 17 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 dicembre 1986 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 20 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Violacci*, con sede in S. Mauro Pascoli (Forlì) e stabilimento di S. Mauro Pascoli (Forlì):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 maggio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Acma*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 9 gennaio 1989 all'8 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 luglio 1987;
pagamento diretto: no.

15) *Per noi giovani di Lambertini Ivana*, con sede in Mizzana (Ferrara) e stabilimento di Mizzana (Ferrara):

periodo: dall'11 dicembre 1988 all'8 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 dicembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 1° novembre 1988: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sottospecificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Alivar*, con sede in Novara e stabilimenti ed unità commerciali su tutto il territorio nazionale:
periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. R.B.S. Poliplast*, con sede in Montjovet (Aosta) e stabilimento di Montjovet (Aosta):
periodo: dal 7 novembre 1988 al 5 febbraio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 febbraio 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Sidotec Italia*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 23 gennaio 1989 al 23 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 gennaio 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1988: dal 27 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Nuova Ipes*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino):
periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 ottobre 1985 - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 29 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Nuova Ipes*, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino):
periodo: dal 24 ottobre 1988 al 29 ottobre 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 ottobre 1985 - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 29 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Omef*, con sede in Luserna San Giovanni (Torino) e stabilimento di Luserna San Giovanni (Torino):
periodo: dal 16 gennaio 1989 al 15 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. Soffieria meccanica industriale Grasso*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino):
periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 luglio 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 10 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Tessitura di Novara*, con sede in Milano e stabilimento di Novara:
periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Vi.Cap.*, con sede in Viggiano (Potenza) e stabilimento di Viggiano (Potenza):
periodo: dal 28 novembre 1988 al 29 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 maggio 1979 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Farmoplant*, con sede in Milano e stabilimento di Massa Carrara:
periodo: dal 17 agosto 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 10 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. S.I.P.A.* ex *Società italiana poliestere*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli):
periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Siel*, con sede in Potenza e stabilimento di Lagonegro (Potenza):
periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Comin - Costruzioni e montaggi industriali*, con sede in Napoli e stabilimento di Pozzuoli presso Italsider Bagnoli:
periodo: dal 1° ottobre 1988 al 2 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dall'8 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Demuro Attilio*, con sede in Iglesias (Cagliari) e stabilimento di Iglesias (Cagliari):
periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Mobilificio Fastigi*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):
periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 marzo 1988 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. General Tex*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:
periodo: dal 10 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Maglificio Gran Sasso*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimenti di Garuffo di S. Omero (Teramo) e S. Egidio alla Vibrata (Teramo):
periodo: dal 21 novembre 1988 al 19 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Nuova Indeni già Indeni*, con sede in Roma e stabilimento di Abbadia San Salvatore (Siena):
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: riconversione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 3 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.a.s. Mobilart di Rastelli Domenico & C.*, con sede in Tortoreto Lido (Teramo) e stabilimento di Tortoreto Lido (Teramo):

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 luglio 1986 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. Mobilart di Rastelli Domenico & C.*, con sede in Tortoreto Lido (Teramo) e stabilimento di Tortoreto Lido (Teramo):

periodo: dal 10 luglio 1989 al 14 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 luglio 1986 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Industrie Ilssa Viola* già *Ilssa Viola ind.le*, con sede in Firenze e stabilimento di Pont Saint Martin (Aosta):

periodo: dal 22 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

14) *Ditta Franc' Simonel*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 27 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Aquila*, con sede in Trieste e stabilimenti di deposito di Visco (Udine) e Muggia (Trieste):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 29 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° agosto 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Bo.Ga.P.*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno):

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 dicembre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Bacini siciliani*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Telmon*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 30 novembre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 febbraio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Telmon*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 febbraio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. Venus confezioni*, con sede in Pescara e stabilimento di Fossacesia (Chieti):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 febbraio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 28 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *Soc. Sa.Gi.Pel.*, con sede in Manoppello (Pescara) e stabilimento di Manoppello (Pescara):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 16 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.a.s. Cravattificio Contessa*, con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Corciano (Perugia):

periodo: dal 27 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 novembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 25 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Solex*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ceat pneumatici*, con sede in Torino, filiali vendita nazionali e stabilimento di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 1° settembre 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessioone: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Indesit*, con sede in Rivalta Torinese, filiali vendita nazionali e stabilimenti di None (Torino), Orbassano (Torino) e Teverola (Torino):

periodo: dal 3 settembre 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1980: dal 16 giugno 1980;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Sisa imballaggi*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;.
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sisa imballaggi*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Alluver*, con sede in Verres (Aosta) e stabilimento di Verres (Aosta):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 25 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

7) *S.p.a. Emmevierre* (gruppo Sir), con sede in San Sisto (Perugia) e stabilimento di San Sisto (Perugia):

periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Emmevierre* (gruppo Sir), con sede in San Sisto (Perugia) e stabilimento di San Sisto (Perugia):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

9) *Tubificio di Solbiate* (gruppo Sir), con sede in Solbiate di Olona (Varese) e stabilimento di Solbiate di Olona (Varese):

periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

10) *Tubificio di Solbiate* (gruppo Sir), con sede in Solbiate di Olona (Varese) e stabilimento di Solbiate di Olona (Varese):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

11) *Viset* (gruppo Sir), con sede in Milano e stabilimento di Borgaro Torinese (Torino):

periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

12) *Viset* (gruppo Sir), con sede in Milano e stabilimento di Borgaro Torinese (Torino):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

13) *Five sud* (gruppo Sir), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

14) *Five sud* (gruppo Sir), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

15) *Sud Italia resine* (gruppo Sir), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

16) *Sud Italia resine* (gruppo Sir), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Sir - Consorzio industriale* (gruppo Sir), con sede in Milano, uffici di Milano, Roma e Sassari:

periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Sir - Consorzio industriale* (gruppo Sir), con sede in Milano, uffici di Milano, Roma e Sassari:

periodo: dal 25 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

19) *Stirosir*, con sede in Battipaglia (Salerno), uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

20) *Stirosir*, con sede in Battipaglia (Salerno), uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

21) *Tessilrama* (gruppo Sir), con sede in Assemini (Cagliari), uffici di Milano e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

22) *Tessilrama* (gruppo Sir), con sede in Assemini (Cagliari), uffici di Milano e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

23) *Brill* (gruppo Sir), con sede in Nova Milanese (Milano) e stabilimento di Nova Milanese (Milano):

periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

24) *Brill* (gruppo Sir), con sede in Nova Milanese (Milano) e stabilimento di Nova Milanese (Milano):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

25) *Colorplast* (gruppo Sir), con sede in S. Maria Maddalena (Rovigo) e stabilimento di S. Maria Maddalena (Rovigo):

periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

26) *Colorplast* (gruppo Sir), con sede in S. Maria Maddalena (Rovigo) e stabilimento di S. Maria Maddalena (Rovigo):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

27) *Saci* (gruppo Sir), con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

28) *Saci* (gruppo Sir), con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

29) *Salcim* (gruppo Sir), con sede in Codogno (Milano), uffici di Milano e stabilimento di Codogno (Milano):

periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

30) *Salcim* (gruppo Sir), con sede in Codogno (Milano), uffici di Milano e stabilimento di Codogno (Milano):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Società italiana resine - Sir* (gruppo Sir), con sede in Milano, uffici di Milano e stabilimenti di Codogno (Milano), Macherio (Milano) e Solbiate Olona (Varese):

periodo: dal 25 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Società italiana resine - Sir* (gruppo Sir), con sede in Milano, uffici di Milano e stabilimenti di Codogno (Milano), Macherio (Milano) e Solbiate Olona (Varese):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite*, con sede in Roma e sede amministrativa in Milano, unità nazionali:

periodo: dal 17 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
amministrazione straordinaria.

34) *S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite*, con sede in Roma e sede amministrativa in Milano, unità nazionali:

periodo: dal 17 ottobre 1988 al 16 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
amministrazione straordinaria.

35) *S.r.l. Ceat cavi industrie*, con sede in Torino, uffici vendita nazionali e stabilimenti di Ascoli Piceno e Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Gimeco*, con sede in Savonera-Venaria (Torino) e stabilimenti di Savonera-Venaria (Torino) e Torino:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

37) *S.p.a. Gimeco*, con sede in Savonera-Venaria (Torino) e stabilimenti di Savonera-Venaria (Torino) e Torino:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

38) *S.r.l. Pianelli & Traversa industrie*, con sede in Torino e stabilimento di Milano e Rivoli (Torino):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Eurocolfer acciai*, con sede in Torino e stabilimento di Pallanzeno (Novara):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 27 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Eurocolfer acciai*, con sede in Torino e stabilimento di Pallanzeno (Novara):

periodo: dal 28 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 23 giugno 1988 al 23 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 23 giugno 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

42) *S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 24 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 23 giugno 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

43) *S.p.a. Zanussi elettromeccanica*, con sede in Pordenone e stabilimento di Mel (Belluno):

periodo: dal 1° aprile 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Zanussi elettromeccanica*, con sede in Pordenone e stabilimento di Mel (Belluno):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Zanussi componenti plastica*, con sede in Pordenone e stabilimento di Oderzo (Treviso):

periodo: dal 1° aprile 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Zanussi componenti plastica*, con sede in Pordenone e stabilimento di Oderzo (Treviso):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Sole*, con sede in Pordenone e stabilimento di Comina (Pordenone) e Rovigo:

periodo: dal 1° aprile 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Industrie Zanussi*, con sede in Pordenone e stabilimenti di Forlì, Scandicci (Firenze) e Susegana (Treviso):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Industrie Zanussi*, con sede in Pordenone e stabilimenti di Forlì, Scandicci (Firenze) e Susegana (Treviso):
periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Industrie Zanussi*, con sede in Pordenone, filiali commerciali nazionali e stabilimenti di Maniago (Pordenone), Porcia (Pordenone) e Bassano del Grappa (Vicenza):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Industrie Zanussi*, con sede in Pordenone, filiali commerciali nazionali e stabilimenti di Maniago (Pordenone), Porcia (Pordenone) e Bassano del Grappa (Vicenza):
periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Comital*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino):
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

53) *S.p.a. Comital*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino):
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Comital*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Alessandria:
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 31 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

55) *S.p.a. Comital*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Alessandria:
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 31 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Industria mobili Ebrille*, con sede in Castagnole Lanze (Asti) e stabilimento di Castagnole Lanze (Asti):
periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Patelec Kabel*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:
periodo: dal 22 agosto 1988 al 31 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 26 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
concordato preventivo.

58) *S.r.l. Nuova Lemas*, con sede in Pettenasco (Novara) e stabilimento di Pettenasco (Novara):
periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

59) *S.r.l. Nuova Lemas*, con sede in Pettenasco (Novara) e stabilimento di Pettenasco (Novara):
periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. Stamperia artistica nazionale*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

61) *S.p.a. Stamperia artistica nazionale*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

62) *S.r.l. Calzaturificio Eva*, con sede in Valenza (Alessandria) e stabilimento di Valenza (Alessandria):
periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Mafer*, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino) e stabilimento di Cascine Vica - Rivoli (Torino):
periodo: dal 18 maggio 1987 al 17 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

64) *S.p.a. Mafer*, con sede in Cascine Vica - Rivoli (Torino) e stabilimento di Cascine Vica - Rivoli (Torino):
periodo: dal 18 novembre 1987 al 18 maggio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 29 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Calzaturificio Nuova Solea*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara):
periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

66) *S.r.l. Cilp*, con sede in Cuorgnè (Torino) e stabilimento di Cuorgnè (Torino):
periodo: dal 4 gennaio 1988 al 21 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

67) *S.p.a. Cerruti 1881 sport*, con sede in Milano e stabilimenti di Biella (Vercelli) e Verrone (Vercelli):
periodo: dal 3 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 7 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

68) *S.p.a. Maglificio Fratelli Orlandi*, per il solo stabilimento di Pombia (Novara):
periodo: dal 19 ottobre 1987 al 19 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

69) *S.p.a. Maglificio Fratelli Orlandi*, per il solo stabilimento di Pombia (Novara):
periodo: dal 20 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

70) *S.p.a. Veneta Mineraria già Miniera di Fragnè*, con sede in Milano e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988: dall'8 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

71) *S.p.a. S.I.C. - Società industria Cardana*, con sede in Ornavasso (Torino) e stabilimento di Ornavasso (Torino):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

72) *S.p.a. Pirelli sistemi antivibranti*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 1° luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. Pirelli sistemi antivibranti*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 2 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

74) *S.p.a. Industrie Pirelli*, con sede in Milano, unità di Milano:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 1° luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Industrie Pirelli*, con sede in Milano, unità di Milano:

periodo: dal 2 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

76) *S.p.a. Zanussi metallurgica*, con sede in Pordenone e stabilimenti di Maniago (Pordenone) e San Fior (Treviso):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

77) *S.r.l. Italpower*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 12 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79);
fallimento del 12 aprile 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 12 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

78) *S.p.a. Cantiere navale di Avigliana Teknoresine*, con sede in Avigliana (Torino) e stabilimento di Avigliana (Torino):

periodo: dal 7 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79);
fallimento del 7 aprile 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 7 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

79) *S.r.l. Guarnizioni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 18 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79);
fallimento del 18 luglio 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

80) *S.r.l. Tecno - Press*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino):

periodo: dall'11 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79);
fallimento dell'11 marzo 1988;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dall'11 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

81) *S.p.a. Biginelli*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 19 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale;
CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

Si applicano alle aziende sopra elencate le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, fino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1989 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Uniblok Italiana* di Bari, fallita in data 13 aprile 1987 è prolungata al 31 dicembre 1988.

Il presente decreto è applicabile esclusivamente alle unità lavorative che hanno maturato il diritto al prepensionamento entro il 31 dicembre 1988 ed ha operatività individuale fino al giorno del conseguimento del diritto stesso per ciascuna unità interessata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1989 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla *S.p.a. Insar* di Sassari di cui alla richiamata delibera del CIPI del 18 settembre 1987 è prolungata al 25 giugno 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore delle riparazioni navali (codice ISTAT 361000 - 361200 - 361300 - 463301) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1987 al 28 febbraio 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1989 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore delle riparazioni navali (codice ISTAT 361000 - 361200 - 361300 - 463301) è prolungata al 22 marzo 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

89A1984-89A2000

MINISTERO DELLA SANITÀ

Aggiornamento delle analisi sulle etichette dell'acqua minerale Hunyadi Janos

Con decreto 7 aprile 1989 la S.r.l. Soresco, viale Majno, 38, Milano, è stata autorizzata ad aggiornare le analisi riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale ungherese Hunyadi Janos.

Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

89A1985

MINISTERO DEL TESORO

N. 84

Corso dei cambi del 3 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1382,900	1382,900	1382,90	1382,900	1382,900	1382,90	1382,480	1382,900	1382,900	1382,90
Marco germanico	731,400	731,400	731,75	731,400	731,400	731,40	731,400	731,400	731,400	731,40
Franco francese	216,580	216,580	216,80	216,580	216,580	216,58	216,640	216,580	216,580	216,58
Fiorino olandese	648,050	648,050	648,75	648,050	648,050	648,05	648,070	648,050	648,050	648,05
Franco belga	34,910	34,910	34,95	34,910	34,910	34,91	34,910	34,910	34,910	34,91
Lira sterlina	2326 —	2326 —	2330 —	2326 —	2326 —	2326 —	2326,400	2326 —	2326 —	2326 —
Lira irlandese	1952,800	1952,800	1953 —	1952,800	1952,800	1952,80	1952,860	1952,800	1952,800	—
Corona danese	187,850	187,850	188,10	187,850	187,850	187,85	187,840	187,850	187,850	187,85
Dracma	8,589	8,589	8,60	8,589	—	—	8,590	8,589	8,589	—
E.C.U.	1521,700	1521,700	1523,25	1521,700	1521,700	1521,70	1521,760	1521,700	1521,700	1521,70
Dollaro canadese	1168,500	1168,500	1170 —	1168,500	1168,500	1168,50	1167,700	1168,500	1168,500	1168,50
Yen giapponese	10,302	10,302	10,31	10,302	10,302	10,30	10,302	10,302	10,302	10,30
Franco svizzero	820,850	820,850	821,75	820,850	820,850	820,85	820,910	820,850	820,850	820,85
Scellino austriaco	103,885	103,885	103,95	103,885	103,885	103,88	103,881	103,885	103,885	103,88
Corona norvegese	201,550	201,550	201,60	201,550	201,550	201,55	201,370	201,550	201,550	201,55
Corona svedese	215,400	215,400	215,60	215,400	215,400	215,40	215,300	215,400	215,400	215,40
FIM	327,260	327,260	327,75	327,260	327,260	327,26	327,210	327,260	327,260	—
Escudo portoghese	8,837	8,837	8,84	8,837	8,837	8,83	8,835	8,837	8,837	8,83
Peseta spagnola	11,794	11,794	11,81	11,794	11,794	11,79	11,792	11,794	11,794	11,79
Dollaro australiano	1098,400	1098,400	1099 —	1098,400	1098,400	1098,40	1098,500	1098,400	1098,400	1098,40

Media dei titoli del 3 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,425
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,900
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,750
» » » 22- 6-1987/91	87,500
» » » 18- 3-1987/94	72,300
» » » 21- 4-1987/94	71,800
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,975
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,050
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,125
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,275
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	90,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,625
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,375
» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » » 1-12-1983/90	101,325
» » » » 18-12-1985/90	99,775

Titolo					Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.					1- 1-1984/91	101 —
»	»	»	»		17- 1-1986/91	99,375
»	»	»	»		1- 2-1984/91	100,950
»	»	»	»		18- 2-1986/91	99,100
»	»	»	»		1- 3-1984/91	100,200
»	»	»	»		18- 3-1986/91	99,225
»	»	»	»		1- 4-1984/91	100,300
»	»	»	»		1- 5-1984/91	100,500
»	»	»	»		1- 6-1984/91	100,525
»	»	»	»		1- 7-1984/91	99,950
»	»	»	»		1- 8-1984/91	99,825
»	»	»	»		1- 9-1984/91	99,800
»	»	»	»		1-10-1984/91	99,825
»	»	»	»		1-11-1984/91	100,025
»	»	»	»		1-12-1984/91	100,700
»	»	»	»		1- 1-1985/92	98,800
»	»	»	»		1- 2-1985/92	97,500
»	»	»	»		18- 4-1986/92	97,675
»	»	»	»		19- 5-1986/92	96,950
»	»	»	»		20- 7-1987/92	97,425
»	»	»	»		19- 8-1987/92	97,625
»	»	»	»		1-11-1987/92	97,450
»	»	»	»		1-12-1987/92	97,725
»	»	»	»		18- 6-1986/93	95,650
»	»	»	»		17- 7-1986/93	95,750
»	»	»	»		19- 8-1986/93	95,675
»	»	»	»		18- 9-1986/93	95,625
»	»	»	»		20-10-1986/93	95,400
»	»	»	»		19-12-1986/93	96,225
»	»	»	»		18-11-1987/93	96,425
»	»	»	»		1- 1-1988/93	97,025
»	»	»	»		1- 2-1988/93	96,875
»	»	»	»		1- 3-1988/93	96,800
»	»	»	»		1- 4-1988/93	97,150
»	»	»	»		1- 5-1988/93	98,100
»	»	»	»		1- 6-1988/93	98,525
»	»	»	»		1- 7-1988/93	97,975
»	»	»	»		1- 8-1988/93	98,175
»	»	»	»		1- 9-1988/93	97,475
»	»	»	»		1-10-1988/93	97,225
»	»	»	»		1-10-1987/94	96,850
»	»	»	»		1- 2-1985/95	96,325
»	»	»	»		1- 3-1985/95	92,800
»	»	»	»		1- 4-1985/95	92,825
»	»	»	»		1- 5-1985/95	93,300
»	»	»	»		1- 6-1985/95	93,625
»	»	»	»		1- 7-1985/95	94,550
»	»	»	»		1- 8-1985/95	93,925
»	»	»	»		1- 9-1985/95	93,875
»	»	»	»		1-10-1985/95	93,500
»	»	»	»		1-11-1985/95	93,650
»	»	»	»		1-12-1985/95	93,900
»	»	»	»		1- 1-1986/96	94 —
»	»	»	»		1- 1-1986/96 II	99 —
»	»	»	»		1- 2-1986/96	93,875
»	»	»	»		1- 3-1986/96	93,575
»	»	»	»		1- 4-1986/96	93,425
»	»	»	»		1- 5-1986/96	93,900
»	»	»	»		1- 6-1986/96	94,275
»	»	»	»		1- 7-1986/96	94,025
»	»	»	»		1- 8-1986/96	93,450
»	»	»	»		1- 9-1986/96	93,200
»	»	»	»		1-10-1986/96	93,225
»	»	»	»		1-11-1986/96	93,300
»	»	»	»		1-12-1986/96	93,350
»	»	»	»		1- 1-1987/97	93,350
»	»	»	»		1- 2-1987/97	92,800
»	»	»	»		18- 2-1987/97	93,225
Certificati di credito del Tesoro Ind.					1- 3-1987/97	93,375
»	»	»	»		1- 4-1987/97	92,750
»	»	»	»		1- 5-1987/97	93,625
»	»	»	»		1- 6-1987/97	93,925
»	»	»	»		1- 7-1987/97	93,500
»	»	»	»		1- 8-1987/97	93,400
»	»	»	»		1- 9-1987/97	95,700

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,25%	1- 1-1990	98,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	101,175
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,325
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,450
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,225
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,725
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	101,400
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,525
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,075
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,500
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	101,025
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,500
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,025
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 A	100,075
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,525
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,457
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	97,650
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,250
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,200
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,425
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,750
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,425
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,325
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,500
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,450
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	97,775
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,700
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,825
»	»	»	9,25%	1-10-1990	96,775
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,875
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,700
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,725
»	»	»	9,25%	1-12-1990	96,600
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,550
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,475
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,475
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,425
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,525
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,675
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,325
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,250
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,325
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,300
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,475
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,125
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,025
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,975
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,750

Titolo				Emissione / Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1982/89 13%	102,825
»	»	»	»	1983/90 11,50%	103,750
»	»	»	»	1984/91 11,25%	103,300
»	»	»	»	1987/91 8,75%	97 —
»	»	»	»	1984/92 10,50%	103,075
»	»	»	»	21- 3-1988/92 8,50%	96,100
»	»	»	»	1985/93 9,60%	100,300
»	»	»	»	1985/93 9,75%	101,100
»	»	»	»	1985/93 9,00%	98,400
»	»	»	»	1985/93 8,75%	97,100
»	»	»	»	1986/94 8,75%	97,200
»	»	»	»	1986/94 6,90%	90,225
»	»	»	»	1987/94 7,75%	90,400

89M03059

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

N. 85

Corso dei cambi del 4 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1381,100	1381,100	1381 —	1381,100	1381,100	1381,10	1381,900	1381,100	1381,100	1381,10
Marco germanico	731,100	731,100	730,80	731,100	731,100	731,60	731,200	731,100	731,100	731,10
Franco francese	216,450	216,450	216,65	216,450	216,450	216,45	216,490	216,450	216,450	216,45
Fiorino olandese	648,400	648,400	648,90	648,400	648,400	648,93	648,350	648,400	648,400	648,40
Franco belga	34,935	34,935	34,95	34,935	34,935	34,93	34,925	34,935	34,935	34,93
Lira sterlina	2323,750	2323,750	2326 —	2323,750	2323,75	2323,75	2324,620	2323,750	2323,750	2323,75
Lira irlandese	1952,100	1952,100	1953 —	1952,100	1952,100	1952,10	1952,100	1952,100	1952,100	—
Corona danese	187,900	187,900	187,95	187,900	187,900	187,90	187,890	187,900	187,900	187,90
Dracma	8,593	8,593	8,60	8,593	—	—	8,591	8,593	8,593	—
E.C.U.	1521,700	1521,700	1522 —	1521,700	1521,700	1521,70	1521,750	1521,700	1521,700	1521,70
Dollaro canadese	1165,700	1165,700	1164 —	1165,700	1165,700	1165,70	1165,700	1165,700	1165,700	1165,70
Yen giapponese	10,309	10,309	10,31	10,309	10,309	10,30	10,316	10,309	10,309	10,30
Franco svizzero	821,400	821,400	821,60	821,400	821,400	821,40	821,430	821,400	821,400	821,40
Scellino austriaco	103,872	103,872	103,95	103,872	103,872	103,870	103,875	103,872	103,872	103,87
Corona norvegese	201,220	201,220	201,60	201,220	201,220	201,22	201,590	201,220	201,220	201,22
Corona svedese	215,370	215,370	215,60	215,370	215,370	215,37	215,300	215,370	215,370	215,37
FIM	327,050	327,050	327,50	327,050	327,050	327,05	327,210	327,050	327,050	—
Escudo portoghese	8,836	8,836	8,84	8,836	8,836	8,83	8,835	8,836	8,836	8,83
Peseta spagnola	11,777	11,777	11,80	11,777	11,777	11,77	11,784	11,777	11,777	11,77
Dollaro australiano	1106,200	1106,200	1105 —	1106,200	1106,200	1106,20	1106,500	1106,200	1106,200	1106,20

Media dei titoli del 4 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,425
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,900
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,750
» » » 22- 6-1987/91	87,500
» » » 18- 3-1987/94	72,275
» » » 21- 4-1987/94	71,750
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	99,975
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,100
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,125
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,275
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,575
» » » » 16- 8-1985/90	99,475
» » » » 18- 9-1985/90	99,350
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	101,375
» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 18-12-1985/90	99,725

Titolo					Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.					1- 1-1984/91	101,025
»	»	»	»		17- 1-1986/91	99,375
»	»	»	»		1- 2-1984/91	100,950
»	»	»	»		18- 2-1986/91	99,100
»	»	»	»		1- 3-1984/91	100,225
»	»	»	»		18- 3-1986/91	99,200
»	»	»	»		1- 4-1984/91	100,250
»	»	»	»		1- 5-1984/91	100,600
»	»	»	»		1- 6-1984/91	100,500
»	»	»	»		1- 7-1984/91	100,025
»	»	»	»		1- 8-1984/91	99,825
»	»	»	»		1- 9-1984/91	99,800
»	»	»	»		1-10-1984/91	99,775
»	»	»	»		1-11-1984/91	100,050
»	»	»	»		1-12-1984/91	99,700
»	»	»	»		1- 1-1985/92	98,750
»	»	»	»		1- 2-1985/92	97,525
»	»	»	»		18- 4-1986/92	97,675
»	»	»	»		19- 5-1986/92	96,925
»	»	»	»		20- 7-1987/92	97,375
»	»	»	»		19- 8-1987/92	97,625
»	»	»	»		1-11-1987/92	97,450
»	»	»	»		1-12-1987/92	97,675
»	»	»	»		18- 6-1986/93	95,650
»	»	»	»		17- 7-1986/93	95,675
»	»	»	»		19- 8-1986/93	95,650
»	»	»	»		18- 9-1986/93	95,525
»	»	»	»		20-10-1986/93	95,400
»	»	»	»		19-12-1986/93	96,200
»	»	»	»		18-11-1987/93	96,375
»	»	»	»		1- 1-1988/93	96,975
»	»	»	»		1- 2-1988/93	96,825
»	»	»	»		1- 3-1988/93	96,775
»	»	»	»		1- 4-1988/93	97,125
»	»	»	»		1- 5-1988/93	98,200
»	»	»	»		1- 6-1988/93	98,475
»	»	»	»		1- 7-1988/93	98 —
»	»	»	»		1- 8-1988/93	98,225
»	»	»	»		1- 9-1988/93	97,450
»	»	»	»		1-10-1988/93	91,175
»	»	»	»		1-10-1987/94	96,750
»	»	»	»		1- 2-1985/95	96,275
»	»	»	»		1- 3-1985/95	92,750
»	»	»	»		1- 4-1985/95	92,775
»	»	»	»		1- 5-1985/95	93,275
»	»	»	»		1- 6-1985/95	93,775
»	»	»	»		1- 7-1985/95	94,500
»	»	»	»		1- 8-1985/95	93,925
»	»	»	»		1- 9-1985/95	93,850
»	»	»	»		1-10-1985/95	93,600
»	»	»	»		1-11-1985/95	93,650
»	»	»	»		1-12-1985/95	94 —
»	»	»	»		1- 1-1986/96	93,950
»	»	»	»		1- 1-1986/96 II	99 —
»	»	»	»		1- 2-1986/96	93,900
»	»	»	»		1- 3-1986/96	93,500
»	»	»	»		1- 4-1986/96	93,425
»	»	»	»		1- 5-1986/96	93,900
»	»	»	»		1- 6-1986/96	93,250
»	»	»	»		1- 7-1986/96	94 —
»	»	»	»		1- 8-1986/96	93,350
»	»	»	»		1- 9-1986/96	93,150
»	»	»	»		1-10-1986/96	93,075
»	»	»	»		1-11-1986/96	93,250
»	»	»	»		1-12-1986/96	93,400
»	»	»	»		1- 1-1987/97	93,300
»	»	»	»		1- 2-1987/97	92,775
»	»	»	»		18- 2-1987/97	93,100
Certificati di credito del Tesoro Ind.					1- 3-1987/97	93,325
»	»	»	»		1- 4-1987/97	92,675
»	»	»	»		1- 5-1987/97	93,550
»	»	»	»		1- 6-1987/97	93,875
»	»	»	»		1- 7-1987/97	93,450
»	»	»	»		1- 8-1987/97	93,225
»	»	»	»		1- 9-1987/97	95,650
Buoni Tesoro Pol.				9,25%	1- 1-1990	98,675
»	»	»		12,50%	1- 1-1990	101,325
»	»	»		9,25%	1- 2-1990	98,350
»	»	»		12,50%	1- 2-1990	101,500
»	»	»		9,15%	1- 3-1990	98,225
»	»	»		10,50%	1- 3-1990	98,700
»	»	»		12,50%	1- 3-1990	101,425
»	»	»		10,50%	15- 3-1990	98,500
»	»	»		9,15%	1- 4-1990	98,075
»	»	»		10,50%	1- 4-1990	98,475
»	»	»		12,00%	1- 4-1990	101,025
»	»	»		10,50%	15- 4-1990	98,500
»	»	»		9,15%	1- 5-1990	98,025
»	»	»		10,50%	1- 5-1990 A	100,075
»	»	»		10,50%	1- 5-1990 B	98,475
»	»	»		10,50%	18- 5-1990	98,475
»	»	»		9,15%	1- 6-1990	97,800
»	»	»		10,00%	1- 6-1990	99,200
»	»	»		10,50%	16- 6-1990	98,075
»	»	»		9,50%	1- 7-1990	98,450
»	»	»		10,50%	1- 7-1990	98,725
»	»	»		11,00%	1- 7-1990	98,425
»	»	»		9,50%	1- 8-1990	98,325
»	»	»		10,50%	1- 8-1990	98,500
»	»	»		11,00%	1- 8-1990	98,425
»	»	»		9,25%	1- 9-1990	97,800
»	»	»		11,25%	1- 9-1990	98,675
»	»	»		11,50%	1- 9-1990	98,775
»	»	»		9,25%	1-10-1990	96,800
»	»	»		11,50%	1-10-1990	98,875
»	»	»		11,50%	1-10-1990 B	98,700
»	»	»		9,25%	1-11-1990	96,750
»	»	»		9,25%	1-12-1990	96,625
»	»	»		12,50%	1- 3-1991	102,550
»	»	»		9,25%	1- 1-1992	93,500
»	»	»		9,25%	1- 2-1992	93,475
»	»	»		11,00%	1- 2-1992	93,425
»	»	»		9,15%	1- 3-1992	93,650
»	»	»		9,15%	1- 4-1992	93,675
»	»	»		11,00%	1- 4-1992	95,400
»	»	»		9,15%	1- 5-1992	93,450
»	»	»		11,00%	1- 5-1992	95,300
»	»	»		9,15%	1- 6-1992	94,325
»	»	»		10,50%	1- 7-1992	97,450
»	»	»		11,50%	1- 7-1992	96,100
»	»	»		11,50%	1- 8-1992	96 —
»	»	»		12,50%	1- 9-1992	97,950
»	»	»		12,50%	1-10-1992	97,675
Certificati credito Tesoro E.C.U.				13%	22-11-1982/89	103,350
»	»	»	»	11,50%	1983/90	103,600
»	»	»	»	11,25%	1984/91	103,150
»	»	»	»	8,75%	1987/91	96,950
»	»	»	»	10,50%	1984/92	102,800
»	»	»	»	8,50%	21- 3-1988/92	96,075
»	»	»	»	9,60%	1985/93	100,425
»	»	»	»	9,75%	1985/93	100,700
»	»	»	»	9,00%	1985/93	98,050
»	»	»	»	8,75%	1985/93	97,075
»	»	»	»	8,75%	1986/94	97 —
»	»	»	»	6,90%	1986/94	90,150
»	»	»	»	7,75%	1987/94	90,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M04059

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Valle Venosta», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimenti al nome di vitigni.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'indicazione geografica «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Vinschgauer»).

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati e ricade nel territorio dei comuni di Parcines, Naturno, Castelbello-Ciardes, Laces e Silandro, tutti in provincia di Bolzano:

partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 s.l.m. ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodì fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello - Ciardes.

Da questo punto la linea di delimitazioe prosegue in direzione est fino al rio di Senales con il quale si identifica scendendo fino all'attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 700 m.

Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello della quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di Parcines nel greco del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio.

La delimitazione meridionale della zona di produzione è costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell'abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino al km 163, punto di partenza della delimitazione.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi delle leggi vigenti in materia sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché del riferimento al nome dei vitigni Schiava gentile N, Schiava grigia N, Schiava grossa N, Pinot nero N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Lagrein N, Sylvaner verde B, Chardonnay B, Kerner B e Muller Thurgau B unitamene all'indicazione geografica «Valle Venosta».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inoltrate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione sesta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2003

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di economia e commercio:
scienza delle finanze e diritto finanziario.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO

Facoltà di lingue e letterature straniere:
linguistica generale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geologia strutturale;
elettrochimica.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:
infrastrutture di viabilità e trasporto.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di ingegneria:
analisi matematica II;
chimica;
elettrotecnica (elettronici);
topografia;
teoria dei sistemi.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2022

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Comunicato relativo all'aumento delle tariffe viaggiatori

L'Ente ferrovie dello Stato ha pubblicato nel supplemento al Bollettino commerciale n. 7 del 1° aprile 1989 il provvedimento relativo all'aumento delle tariffe viaggiatori nella misura media del 20%, emanato in attuazione del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109.

89A2039

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 1529 del 14 aprile 1989 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la «Cooperativa culturale Marignana - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Vito al Tagliamento, costituita il 3 ottobre 1954 per rogito notaio dott. Alberico Garlatti di S. Vito al Tagliamento ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Fabris con studio in Spilimbergo, 34.

Con deliberazione n. 1530 del 14 aprile 1989 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Corit - Cooperativa ristorazione e turismo - Società cooperativa a r.l.», costituita il 13 marzo 1985 per rogito notaio dottor Enrico Piccinini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Paolo Sancassiano con studio in Pordenone, via Martelli, 16.

Con deliberazione n. 1538 del 14 aprile 1989 la giunta regionale ha prorogato fino al 30 settembre 1989, il mandato conferito al dottor procuratore Furio Stradella con studio in Trieste, via degli Artisti, 2, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Italsider - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 25 novembre 1977 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste.

89A1986

REGIONE CAMPANIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto n. 814 del 2 febbraio 1989 del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale Ferrarelle in comune di Riardo (Caserta) di cui è titolare la Ferrarelle S.p.a., col medesimo decreto è stato autorizzato il confezionamento dell'acqua minerale Ferrarelle e Maxima in contenitori in PET e PVC.

Con decreto n. 815 del 2 febbraio 1989 del presidente della giunta regionale della Campania è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale Maxima in comune di Riardo (Caserta) di cui è titolare la Ferrarelle S.p.a.

89A2005

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo ai decreti del Ministro dei trasporti 29 marzo 1989, concernenti: «Determinazione del costo per i servizi di assistenza in rotta per l'attività aerea internazionale per il 1989» e «Determinazione del coefficiente di tassazione di terminale per l'anno 1989 per i voli nazionali». (Decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1989).

I titoli dei decreti citati in epigrafe, riportati nel sommario ed alla pag. 27 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono rispettivamente così rettificati: «*Determinazioni del costo per i servizi di assistenza e del coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea* in rotta *per l'attività aerea nazionale ed internazionale, per l'anno 1989*» e «*Determinazione del coefficiente unitario di tassazione di terminale per i voli internazionali e nazionali, per l'anno 1989*».

89A2041

Avviso relativo al comunicato del Ministero della pubblica istruzione concernente: «Autorizzazione alla scuola media statale "Ugo Foscolo" di Bognasco ad accettare una donazione». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 19 aprile 1989).

Nel titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato nel sommario ed a pag. 12, seconda colonna, della sopra citata *Gazzetta Ufficiale* nonché nel testo del comunicato, riportato alla medesima pagina, dove è scritto: «... Scuola media statale "Ugo Foscolo" di *Bognasco* ...», si legga: «... Scuola media statale "Ugo Foscolo" di *Bogliasco* ...».

89A2007

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100891070)

L. 1.000